

IMU 2020

VERSAMENTI

Ai sensi dell'art. 1 comma 762 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il versamento della prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'acconto sarà calcolato con le aliquote seguenti:

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5,5 ‰
Detrazione per abitazione principale € 200,00	
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili .	10,1 ‰

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) non ha mantenuto le previsioni agevolative per i cittadini italiani residenti all'estero.

Pertanto l'IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.) e deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali.

Fabbricati rurali:

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Fabbricati di proprietà delle imprese di costruzione, destinati alla vendita:

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.